

STATUTO

**"ETERIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. - ENTE DEL TERZO
SETTORE" - IN FORMA
ABBREVIATA "ETERIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L. - ETS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOCERA INFERIORE SA VIA
SANTA MARIA A PALO SNC
Numero REA: SA - 492008
Codice fiscale: 06029240659
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n. 5866

Raccolta n. 4229

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il quattro agosto duemilaventuno

4 agosto 2021

in Napoli e nel mio studio.

Innanzi a me dott. GIUSEPPE DENTE, Notaio in Napoli, con studio alla Via S.Giacomo n.24, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

sono presenti

MANSI MARCO nato a Pompei (NA) il 13 giugno 1986, residente in Boscoreale (NA) Via Settetermini n.38, codice fiscale MNS MRC 86H13 G813S;

TRAPANI LUCA nato a Salerno l'11 marzo 1991, residente in Salerno Via Mauri Raffaele n.212, codice fiscale TRP LCU 91C11 H703Z;

CANNAVACCIUOLO LUIGI nato a Castellammare di Stabia (NA) il 30 gennaio 1997, residente in Sant'Antonio Abate (NA) Via Alessandro Volta n.64, codice fiscale CNN LGU 97A30 C129M;

DI PALMA MARIANO nato a Napoli l'11 maggio 1988, residente in Pagani (SA) Via Cesarano n.9, codice fiscale DPL MRN 88E11 F8390;

GAMBARDELLA GIUSEPPE nato a Nocera Inferiore (SA) il 23 agosto 1986, residente in Nocera Inferiore (SA) Via Andrea Giacomo Scarano n.16, codice fiscale GMB GPP 86M23 F912F;

PADOVANO ALDO nato a Pagani (SA) il 18 giugno 1986, residente in Pagani Via Carlo Tramontano n.90, codice fiscale PDV LDA 86H18 G230H.

I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano di essere cittadini italiani.

ARTICOLO 1

E' costituita tra i sigg. MANSI MARCO, TRAPANI LUCA, CANNAVACCIUOLO LUIGI, DI PALMA MARIANO, GAMBARDELLA GIUSEPPE e PADOVANO ALDO una società cooperativa con:

- denominazione: "**Eterìa Società Cooperativa Sociale a r.l. - Ente del Terzo Settore**" in forma abbreviata "**Eterìa Società Cooperativa Sociale a r.l. - ETS**".

sede: Nocera Inferiore (SA).

Ai soli fini dell'iscrizione del Registro delle Imprese competente ai sensi dell'art.111 **ter disp. att.** i costituiti, dichiarano che l'attuale indirizzo è Nocera Inferiore (SA) Via Santa Maria a Palo snc, fermo restando la competenza dell'organo amministrativo per l'adozione della delibera

Registrato a Napoli 1

il

al n.

serie

Euro

Iscritto al R. I.

il

e la comunicazione del successivo cambio di indirizzo al competente registro delle imprese;

- durata: fino al 31 dicembre 2071;

- oggetto: a. Assistenza sociale e socio-sanitaria in particolare con riferimento alla tutela e promozione delle libertà e dei diritti umani e civili di cittadini nativi e migranti, giovani, minori a rischio ed in condizioni di grave disagio sociale, persone detenute private della libertà personale, anche con riferimento a rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale;

b. Promozione e valorizzazione della cultura, dell'arte, dei beni storici artistici, paesaggistici e ambientali del territorio attraverso la progettazione di programmi di sviluppo locale sostenibili in un'ottica di welfare generativo;

c. Progettazione, sviluppo, e implementazione di percorsi e servizi per il turismo sostenibile e accessibile come strumento di sviluppo locale e promozione dell'occupazione giovanile;

d. Attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente attraverso la promozione e la diffusione della pratica dell'agricoltura sociale nelle forme e con le modalità previste dalla L.141 del 18 agosto 2015, come strumento di sviluppo locale e promozione dell'occupazione giovanile e dei soggetti svantaggiati;

e. Attività di assistenza e contrasto alla violenza di genere, allo sfruttamento di esseri umani con particolare riferimento alle donne vittime di violenza, di tratta e di violenze intra familiari;

f. Attività di scolarizzazione, di alternanza scuola lavoro e di contrasto all'evasione e alla dispersione scolastica per minori e adolescenti nativi e migranti;

g. attività finalizzate alla presa in carico di persone soggette a misure di esecuzione penale esterna, lavori di pubblica utilità e misure alternative al carcere;

h. Solidarietà sociale per cittadini svantaggiati come definiti dal D.Lgs n. 460/1997 art. 10 comma 2 lettera "a" e dall'art. 2 lettere "f" e "g" del Regolamento Comunitario del 5 dicembre 2002 n. 2204/2002, rivolta a favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento lavorativo e la cittadinanza attiva.

La società ha quale scopo sociale, in connessione con le attività suddette, l'attività nel campo

della lotta alle discriminazioni sociali, razziali e di genere attraverso la promozione delle pari opportunità di trattamento. Le attività suddette saranno esercitate esclusivamente con riferimento a categorie di soggetti esclusi o svantaggiati in ragione di condizioni politiche, economiche, sociali, fisiche, psichiche o familiari. Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche attraverso:

- la realizzazione di attività di consulenza e assistenza tecnico-professionale, l'elaborazione di studi, attività di ricerca e di formazione direttamente connesse alla realizzazione delle su indicate attività di tutela, valorizzazione e promozione.

In via esemplificativa, relativamente al perseguimento delle finalità su indicate, la società:

Gestisce:

- a. servizi ricettivi e turistici anche extra alberghieri, case vacanze e case albergo, ostelli;
 - b. centri collettivi e comunità, servizi residenziali e non residenziali per l'accoglienza di cittadini nativi e migranti, anche richiedenti e/o titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità e privi di mezzi, comunità alloggio, case famiglia, gruppi appartamento finalizzati all'accoglienza residenziale di minori e MSNA, residenze protette per madri con bambini e persone vulnerabili;
 - c. Attività di addestramento, orientamento, e istruzione finalizzate all'inserimento lavorativo;
 - d. Servizi di affiancamento alla creazione d'impresa e di start up per giovani nativi e migranti in condizioni di svantaggio e alla promozione di spin - off di impresa sociale;
 - e. Attività di formazione professionale e di trasferimento di competenze per l'utilizzo delle nuove tecnologie con particolare riferimento alla produzione e post produzione di materiale audiovisivi ed editoria digitale;
 - f. Percorsi di inserimento sociale e lavorativo attraverso tirocini, work experience, borse lavoro, attività laboratoriali e di empowerment;
 - g. Organizza attività e manifestazioni sportive dilettantistiche escluse quelle di cui all'art. 2 L. n. 91/81;
- organizza, coordina, esegue - anche su incarico e/o a mezzo di convenzioni con Enti Pubblici, privati e del terzo settore ed ai fini di Lotta al-

l'esclusione sociale e sviluppo sostenibile dei territori - servizi, iniziative, consulenze ed assistenza tecnica, studi, rilevamenti, monitoraggi, mostre, il tutto ricorrendo anche all'ausilio di professionalità esterne;

- formula ipotesi di intervento e programmazione e svolge attività con particolare riferimento alla lotta all'esclusione sociale, all'orientamento e inserimento lavorativo, allo sviluppo territoriale, nonché alla tutela dell'ambiente; promozione, importazione, commercializzazione di prodotti di artigianato etnico, di prodotti del commercio equo, di prodotti etici e di prodotti agricoli di filiera corta e di qualità;

- raccoglie dati ed informazioni, produce e cura la pubblicazione di documenti e ricerche, svolge attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, promuove ed organizza altresì attività informative, convegni e seminari di studio relativamente ai punti di cui sopra.

La società al fine di attuare l'oggetto sociale e per conseguire il suo scopo e, nei limiti consentiti dalle vigenti norme potrà svolgere:

- l'attività di studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria, sviluppo di programmi informatici, formazione del personale, informazioni commerciali, nonché la gestione di immobili ad uso funzionale;

- partecipare a gare di appalto;

- partecipare in altre società e imprese, anche consortili, aventi oggetto e scopo analogo, affine o connesso al proprio e comunque nei limiti dell'art. 2361 c.c., il tutto anche al fine di sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre, nei limiti suddetti, aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni.

La cooperativa sociale può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa può altresì compiere tutti gli at-

ti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione degli scopi sociali e compatibilmente con gli scopi mutualistici innanzi indicati e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di imprese.

Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può:

assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

La Cooperativa potrà porre in essere le attività sopra descritte, nel rispetto della legislazione vigente, in particolare con i limiti di cui alla Legge n. 39/1989, al D.Lgs. n. 58/1998 ed al D.Lgs. n. 385/1993 e con esclusione delle attività professionali e non riservate a determinate categorie di soggetti.

ARTICOLO 2

Il capitale sociale iniziale fissato in Euro 600,00 (seicento virgola zero zero) e viene sottoscritto e versato dai soci nella misura di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuno.

ARTICOLO 3

La vita della società è regolata oltre che dal presente atto dallo statuto sociale che i comparanti mi esibiscono e che si allega, previa lettura, al presente atto sotto la lettera **A)**.

ARTICOLO 4

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 5

Per i primi tre esercizi viene nominato un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri in persona di:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - MANSI MARCO | Presidente |
| - CANNAVACCIUOLO LUIGI | Vice Presidente |
| - TRAPANI LUCA | Consigliere |

- DI PALMA MARIANO Consigliere
- GAMBARDELLA GIUSEPPE Consigliere
- PADOVANO ALDO Consigliere

che presenti accettano. Esso organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e di statuto.

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I costituiti autorizzano me Notaio a procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese - registro delle cooperative del presente atto.

ARTICOLO 6

Le spese del presente atto si presumono in euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero) cedono a carico della società.

Del presente atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno sopra tre fogli per undici pagine oltre la presente ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai costituiti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciannove e venti minuti.

F.ti:

Mansi Marco

Luca Trapani

Luigi Cannavacciulo

Mariano Di Palma

Giuseppe Gambardella

Aldo Padovano

Notaio Giuseppe Dente - (sigillo)

ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE

Allegato "A" al N.4229 di Raccolta

STATUTO

della società Eterìa Società Cooperativa Sociale a r.l. - Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "Eterìa Società Cooperativa Sociale a r.l. - ETS"

ART. 1

DENOMINAZIONE

La società ha la seguente denominazione: **"Eterìa Società Cooperativa Sociale a r.l. - Ente del Terzo Settore"** in forma abbreviata **"Eterìa Società Cooperativa Sociale a r.l. - ETS"**

La società, la quale si propone di agire con i terzi ed è disciplinata, in conformità al disposto dell'art. 2519 c.c., dalle norme dettate in tema di società a responsabilità limitata in quanto compatibili, dovrà assolvere all'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

Essa inoltre, ha la struttura organizzativa e la finalità di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 (trattandosi di cooperativa sociale di tipo A e B) ed è:

- ONLUS di diritto a norma dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs.n. 460/1997;
- impresa sociale di diritto a norma dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017;
- Ente del Terzo Settore a norma dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile 2512 e seguenti e del comma II dell'articolo 223 sexies decies e delle leggi speciali sulle cooperative: Legge 381 del 8 novembre 1991, D. Lgs.460 del 4 dicembre 1997, Legge 59 del 31 gennaio 1992, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, si applicano le disposizioni del codice civile di cui agli artt. 2519 e 2522 c.c e seguenti in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2

SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede legale in Nocera Inferiore (SA) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese di Salerno ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art. 2299 c.c., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

ART. 3

DURATA

La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2071 (duemilasettantuno) e potrà essere prorogata salve le previsioni di legge in materia.

ART. 4

SCOPO ED OGGETTO

La cooperativa sociale, che non ha scopo di lucro e di speculazione privata, svolge la propria attività mutualistica prevalente attraverso l'esercizio di attività economiche stabilmente organizzate ai fini della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale anche in conformità alle previsioni di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale attività mutualistica prevalente è svolta in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, ed a tal fine potrà operare anche nei confronti dei terzi. Resta precisato che, con riferimento ai rapporti mutualistici, la società è e sarà obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire, nel rispetto del principio della parità di trattamento, ai sensi dell'art. 1 lettere A della Legge 8 novembre 1991 n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione

sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui in appresso.

La cooperativa sociale, volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali di tipo A, intende:

- impegnarsi per la concretizzazione di una realtà mondiale dove siano rispettati i diritti, le libertà fondamentali, senza distinzione di sesso di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, e contribuendo al contrasto ai pregiudizi e alle discriminazioni alla realizzazione di un dialogo interculturale;
- sviluppare lo spirito di solidarietà e la partecipazione democratica dei soci e assicurare una idonea informazione sull'attività sociale;
- diffondere e rafforzare il modello cooperativo nonché i principi di mutualità e solidarietà cooperativa;
- riconoscere il lavoro quale strumento fondamentale di sviluppo della persona umana. La cooperativa si impegna ad offrire opportunità di lavoro ai propri soci nonché alle persone svantaggiate e a perseguire le migliori condizioni di lavoro, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello della qualità del lavoro, e a incentivarne la formazione professionale e la formazione politico-culturale in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della cooperativa stessa;
- perseguire azioni sociali ed economiche contro qualsiasi forma di sfruttamento secondo i principi della non violenza;
- promuovere e realizzare forme di solidarietà anche nei confronti dei paesi in via di sviluppo, autonomamente o in coordinamento con altri enti, gruppi, associazioni, cooperative, che perseguono analoghe finalità.

Conseguentemente l'attività della cooperativa è volta a valorizzare il lavoro dei soci e delle persone svantaggiate nelle migliori condizioni economiche, sociali e professionali e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142.

La cooperativa può cooperare anche con terzi. A norma della citata Legge n. 142/2001, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribui-

sce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi. Al fine di realizzare lo scopo sociale di cui si è testè detto, la società intende svolgere le seguenti attività:

- a. Assistenza sociale e socio-sanitaria in particolare con riferimento alla tutela e promozione delle libertà e dei diritti umani e civili di cittadini nativi e migranti, giovani, minori a rischio ed in condizioni di grave disagio sociale, persone detenute private della libertà personale, anche con riferimento a rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale;
- b. Promozione e valorizzazione della cultura, dell'arte, dei beni storici artistici, paesaggistici e ambientali del territorio attraverso la progettazione di programmi di sviluppo locale sostenibili in un'ottica di welfare generativo;
- c. Progettazione, sviluppo, e implementazione di percorsi e servizi per il turismo sostenibile e accessibile come strumento di sviluppo locale e promozione dell'occupazione giovanile;
- d. Attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente attraverso la promozione e la diffusione della pratica dell'agricoltura sociale nelle forme e con le modalità previste dalla L.141 del 18 agosto 2015, come strumento di sviluppo locale e promozione dell'occupazione giovanile e dei soggetti svantaggiati;
- e. Attività di assistenza e contrasto alla violenza di genere, allo sfruttamento di esseri umani con particolare riferimento alle donne vittime di violenza, di tratta e di violenze intra familiari;
- f. Attività di scolarizzazione, di alternanza scuola lavoro e di contrasto all'evasione e alla dispersione scolastica per minori e adolescenti nativi e migranti;
- g. attività finalizzate alla presa in carico di persone soggette a misure di esecuzione penale esterna, lavori di pubblica utilità e misure alternative al carcere;
- h. Solidarietà sociale per cittadini svantaggiati come definiti dal D.Lgs n. 460/1997 art. 10 comma 2 lettera "a" e dall'art. 2 lettere "f" e "g" del Regolamento Comunitario del 5 dicembre 2002 n. 2204/2002, rivolta a favorirne l'inclusione socia-

le, l'inserimento lavorativo e la cittadinanza attiva.

La società ha quale scopo sociale, in connessione con le attività suddette, l'attività nel campo della lotta alle discriminazioni sociali, razziali e di genere attraverso la promozione delle pari opportunità di trattamento. Le attività suddette saranno esercitate esclusivamente con riferimento a categorie di soggetti esclusi o svantaggiati in ragione di condizioni politiche, economiche, sociali, fisiche, psichiche o familiari. Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche attraverso:

- la realizzazione di attività di consulenza e assistenza tecnico-professionale, l'elaborazione di studi, attività di ricerca e di formazione direttamente connesse alla realizzazione delle su indicate attività di tutela, valorizzazione e promozione.

In via esemplificativa, relativamente al perseguimento delle finalità su indicate, la società:

Gestisce:

- a. servizi ricettivi e turistici anche extra alberghieri, case vacanze e case albergo, ostelli;
- b. centri collettivi e comunità, servizi residenziali e non residenziali per l'accoglienza di cittadini nativi e migranti, anche richiedenti e/o titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità e privi di mezzi, comunità alloggio, case famiglia, gruppi appartamento finalizzati all'accoglienza residenziale di minori e MSNA, residenze protette per madri con bambini e persone vulnerabili;
- c. Attività di addestramento, orientamento, e istruzione finalizzate all'inserimento lavorativo;
- d. Servizi di affiancamento alla creazione d'impresa e di start up per giovani nativi e migranti in condizioni di svantaggio e alla promozione di spin - off di impresa sociale;
- e. Attività di formazione professionale e di trasferimento di competenze per l'utilizzo delle nuove tecnologie con particolare riferimento alla produzione e post produzione di materiale audiovisivi ed editoria digitale;
- f. Percorsi di inserimento sociale e lavorativo attraverso tirocini, work experience, borse lavoro, attività laboratoriali e di empowerment;
- g. Organizza attività e manifestazioni sportive dilettantistiche escluse quelle di cui all'art. 2

L. n. 91/81;

- organizza, coordina, esegue - anche su incarico e/o a mezzo di convenzioni con Enti Pubblici, privati e del terzo settore ed ai fini di Lotta all'esclusione sociale e sviluppo sostenibile dei territori - servizi, iniziative, consulenze ed assistenza tecnica, studi, rilevamenti, monitoraggi, mostre, il tutto ricorrendo anche all'ausilio di professionalità esterne;

- formula ipotesi di intervento e programmazione e svolge attività con particolare riferimento alla lotta all'esclusione sociale, all'orientamento e inserimento lavorativo, allo sviluppo territoriale, nonché alla tutela dell'ambiente; promozione, importazione, commercializzazione di prodotti di artigianato etnico, di prodotti del commercio equo, di prodotti etici e di prodotti agricoli di filiera corta e di qualità;

- raccoglie dati ed informazioni, produce e cura la pubblicazione di documenti e ricerche, svolge attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, promuove ed organizza altresì attività informative, convegni e seminari di studio relativamente ai punti di cui sopra.

La società al fine di attuare l'oggetto sociale e per conseguire il suo scopo e, nei limiti consentiti dalle vigenti norme potrà svolgere:

- l'attività di studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria, sviluppo di programmi informatici, formazione del personale, informazioni commerciali, nonché la gestione di immobili ad uso funzionale;

- partecipare a gare di appalto;

- partecipare in altre società e imprese, anche consortili, aventi oggetto e scopo analogo, affine o connesso al proprio e comunque nei limiti dell'art. 2361 c.c., il tutto anche al fine di sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre, nei limiti suddetti, aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni.

La cooperativa sociale può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito re-

golamento approvato con decisione dei soci.

E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione degli scopi sociali e compatibilmente con gli scopi mutualistici innanzi indicati e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di imprese.

Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può:

assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

La Cooperativa potrà porre in essere le attività sopra descritte, nel rispetto della legislazione vigente, in particolare con i limiti di cui alla Legge n. 39/1989, al D.Lgs. n. 58/1998 ed al D.Lgs. n. 385/1993 e con esclusione delle attività professionali e non riservate a determinate categorie di soggetti.

ART. 5

SOCI

Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente.

Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo scopo della cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professionale, possano cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa resa a favore dei soci.

La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requisito della temporaneità.

Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di organi direttivi della società, per

l'approvazione e le modificazioni dello statuto sociale, nonché ai fini della predisposizione di regolamenti.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative, giusta quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 381/1991.

L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato ad entrare a far parte della compagine sociale, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 2528 c.c.

Ai sensi dell'art. 2527 c.c., non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 Legge n. 381/1991, devono ricoprire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in Cooperativa; gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono rivestire la qualità di soci.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della più volte menzionata Legge 8 novembre 1991, n. 381; essi presteranno la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) versamento della tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:

- f.1) socio cooperatore prestatore di lavoro;
- f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7 che segue.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART. 6

PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti dei soci;
- b) dalla riserva legale, formata mediante accantonamento degli utili annuali ad essa devoluti e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto;
- c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto delle normative vigenti, con le sole somme versate dai soci;

d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci;

e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;

f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

ART. 7

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 8

QUOTE SOCIALI

Il trasferimento delle quote sociali è disciplinato dalle norme di legge.

ART. 9

RECESSO ED ESCLUSIONE

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto della società;

b) la trasformazione della società;

c) la fusione e la scissione della società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;

f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

g) il compimento di operazioni tali da determina-

re una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, c.c.-.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento.

Se la circostanza che legittima il recesso è diversa da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In ordine all'esclusione del socio si rinvia all'art. 2533 c.c.-.

ART. 10

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art. 11.

E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previo consenso della maggioranza della compagine sociale superstite; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un rappresentante comune, salvo che la quota sia di-

visibile e la società acconsenta alla divisione.

ART. 11

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

I soci che recedono dalla società, nonché gli eredi del socio deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del socio.

Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società, su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art. 1349, primo comma, c.c. Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

ART.12

STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero

di partecipazione agli utili;

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 13

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla normativa vigente, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione.

In ogni caso risultano essere riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, nonché la decisione in merito alla distribuzione degli utili nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto;
- c) la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo Amministrativo;
- d) la nomina, nei casi previsti dalla legge o da questo statuto dell'organo di controllo;
- e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la nomina dell'organo di liquidazione ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- m) le altre materie ad essa riservate dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale.

ART. 14

APPROVAZIONE BILANCIO

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e/o laddove specifiche esigenze lo richiedano entro un termine superiore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2364 c.c.; essa dovrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci e diretta al consiglio di amministrazione.

ART. 15

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

La convocazione è effettuata dal Presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei Soci e, comunque, caratterizzato da comunicazione comprovante l'avvenuta ricezione.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 16

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano d'età. In caso di assenza o di impedimen-

to di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.
L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.
La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati; una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione. Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

ART. 17

DIRITTO DI VOTO

Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.
Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.
I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi.
Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque essere delegati i componenti dell'Organo Amministrativo, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.
Per il socio imprenditore individuale si rinvia alla legge.
I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto per corrispondenza, il quale è discipli-

nato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci;
- b) l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla convocazione dell'assemblea devono precisare, nella convocazione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari ai fini di un esercizio informato del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni dell'assemblea medesima;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.

ART. 18

QUORUM ASSEMBLEARI

Salvo che la legge o il presente Statuto non prevedano maggioranze più elevate, l'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno

dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle delibere relative alla modifica dell'atto costitutivo, alla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e relative all'approvazione dei regolamenti interni per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

ART. 19

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci. Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ART. 20

AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, scelti esclusivamente tra i soci, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. e sono rieleggibili.

I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

In seno al consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina, e ed eventualmente di un vicepresidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina, in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonchè eventualmente di un segretario, anche estraneo.

ART. 21

DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono con-

statate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

ART. 22

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o lo statuto sociale riservano espressamente ai soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

L'organo amministrativo nomina i direttori, un direttore generale, institori o procuratori nell'ambito dei membri del CDA definendone e determinandone i poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Il CDA può anche nominare dei procuratori per il compimento di determinati atti all'esterno del CDA determinandone i poteri con procura speciale.

ART. 23

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al direttore generale e ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza, nei casi di assenza od impedimento del Presidente, spetta al Vice Presidente, nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del Vice Presidente, certifica l'assenza o l'impedimento del presidente e del Vicepresidente.

La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

ART. 24

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta una indennità per in

ragione del loro ufficio nei limiti previsti dalle leggi in materia. Tale indennità viene determinata ogni anno. Agli amministratori possono essere rimborsate esclusivamente le spese sostenute in ragione del loro ufficio, nei limiti di quanto determinato annualmente dal consiglio di amministrazione e dietro presentazione di giustificativi analitici, con le modalità e con i limiti previsti dal regolamento aziendale. Gli amministratori vengono espressamente esonerati dal prestare cauzione.

ART. 25

CONTROLLO DEI SOCI

I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ART. 26

ORGANI DI CONTROLLO, REVISIONE

LEGALE DEI CONTI E VIGILANZA L. 231/2001

L'Assemblea dei soci procede alla nomina di un Collegio sindacale oppure di un Sindaco Unico in base a quanto previsto dalla legge.

Per la revisione legale dei conti si applicano le norme di legge in materia.

Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con la decisione di nomina del Collegio stesso ed in caso di sua cessazione la Presidenza è assunta, sino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

La retribuzione dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il CDA nomina l'organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 scegliendo tra esperti di diritto, esperti di economia sociale, esperti di welfare, provenienti dagli ordini professionali e dai ruoli della PA, dal mondo accademico oltre che figure istituzionali in quiescenza.

ART. 27

RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE

MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'

L'organo amministrativo ed i sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art. 2513 c.c.

ART. 28

REGOLAMENTI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

ART. 29

ESERCIZI SOCIALI - BILANCI

Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo. Entro il 30 gennaio di ogni anno il CDA deve redigere una relazione previsionale e programmatica da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico redigerà il bilancio di esercizio in base a quanto previsto dalla legge, bilancio da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico redigerà altresì il bilancio sociale in conformità alle linee guida in materia e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ART. 30

UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo relativo, nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente;
c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e dello statuto;
d) alla riserva straordinaria;
e) alle altre riserve statutarie e volontarie.
Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ART. 31

PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi dell'art. 2514 c.c., pertanto:

a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;
b) è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) è vietato distribuire le riserve tra i soci operatori;
d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e comunque nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 33.

ART. 32

RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea ha facoltà di deliberare la ripartizione di ristorni ai soci mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la debita precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

I ristorni comunque erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art. 3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, ovvero da altra normativa di tempo in tempo vigente.

ART. 33

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello statuto sociale.

Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge o dal presente statuto sociale, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..

La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto sociale. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c..

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 34

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la Cooperativa, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o l'Organo di controllo, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

ART. 35

CONTROLLI

Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio alle norme di legge in materia.

ART. 36

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.

F.ti:

Mansi Marco

Luca Trapani

Luigi Cannavacciulo

Mariano Di Palma

Giuseppe Gambardella

Aldo Padovano

Notaio Giuseppe Dente - (sigillo)

ESENTE COOP SOC - Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle Imprese. Per espressa previsione di legge, è esente da imposta di bollo.